

Art. 90.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla Commissione.

La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo a cui si riferiscono non dà diritto a discorrere se non quando siano sottoscritti da cinque deputati.

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano.

301. Cenno storico — 302. Riferimento — 303. Emendamento divisivo — 304. In qual modo si eluda l'articolo — 305. Presenza della commissione.

301. — Alle condizioni e limitazioni imposte da questo articolo la commissione che compilò il regolamento del 3 aprile 1900 aveva aggiunto i se-

guenti capoversi, ma la commissione del luglio dello stesso anno non stimò opportuno di conservare che quella parte del secondo che riproduciamo in corsivo e che trovavasi già nel regolamento del 1888: « Se lo stesso nome si trova scritto sotto varii articoli aggiuntivi o emendamenti da diversi deputati e riferentisi al medesimo articolo, esso varrà, agli effetti del comma precedente, soltanto per quello tra i varii proponenti che prima avrà la parola.

« Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia firmato da dieci deputati il cui nome non si trovi scritto sotto altri articoli aggiuntivi o emendamenti riferentisi al medesimo articolo. »

302. — Mentre è prescritto il minimo delle firme occorrenti per l'ammissione di un emendamento, non è stabilito il massimo di esse; peraltro vale per l'emendamento quello che si dirà al n. 483 per le proposte d'iniziativa parlamentare.

303. — Alle prescrizioni del presente articolo si sottraggono gli emendamenti relativi all'ordine del giorno; giacchè, come abbiamo visto al n. 120, la discussione sull'ordine del giorno può sorgere improvvisamente.

Lo stesso sarebbe a dirsi ove sorgesse improvvisamente una discussione a proposito delle comunicazioni di cui all'articolo 33.

Alle prescrizioni stesse si sottrae eziandio lo emendamento divisivo, sebbene esso si risolva in un emendamento parzialmente soppressivo. I regolamenti del 1848 e del 1863 avevano un articolo in questi termini: « Nelle questioni complesse la divisione è di diritto. » L'articolo non ricomparve nei regolamenti successivi, ma il principio da esso stabilito rimase per consuetudine (come si rileva dalla discussione seguita sulla divisibilità della pregiudiziale nella seconda tornata del 23 marzo 1900 e dagli articoli 105 e 128 del presente regolamento); di maniera che, per chiedere la divisione d'un articolo o d'un emendamento, non occorrono nè firme, nè termine di presentazione; ma basta formulare la domanda al momento della votazione.

304. — Siccome poi le limitazioni stabilite da questo articolo non concernono nè la commissione, nè il Governo, nei quali il diritto di emendamento è riconosciuto incondizionatamente, per eludere le limitazioni stesse, si è introdotta la consuetudine (8 dicembre 1891, 1° dicembre 1900) di permettere che un deputato indichi — senza presentarli nè svolgerli formalmente — gli emendamenti che riterrrebbe opportuno introdurre affinchè commissione e Governo veggano se convenga ad essi di prenderne l'iniziativa.

305. — Il termine concesso alla commissione per riferire sopra un emendamento ad essa rimandato non è perentorio; infatti la commissione che

nel 1885 ebbe a riferire sulle convenzioni ferroviarie riferì dopo sei giorni sugli emendamenti proposti all'art. 63 del relativo disegno di legge.

Da questa disposizione si deduce la necessità della presenza della commissione quando si discute un disegno di legge che dia luogo a proposte od obiezioni.

Tale presenza per altro non è indispensabile, com'ebbe ad affermare il presidente nella tornata 3 dicembre 1901, quando un disegno di legge non dia luogo a discussione.

Art. 91.

Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della tornata.

Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

306. Insufficienza dell'articolo — 307. Svolgimento degli emendamenti — 308. Relatori — 309. Discussione — 310. Ripresa dell'emendamento — 311. Assenza del proponente — 312. Ritiro — 313. Votazione — 314. Sotto-emendamenti.

306. — Come fu accennato al n. 300, la procedura relativa agli emendamenti presenta incertezze e lacune gravi, forse maggiori che ogni altra parte del regolamento.

Nell'articolo precedente si è disciplinata la presentazione degli emendamenti ma è la sola parte della procedura degli emendamenti che sia regolata.

L'articolo stesso accenna alle altre fasi per le quali deve passare un emendamento: lo svolgimento, la discussione e la votazione; ma di queste fasi non si parla più. Convieni quindi ricercarne altrove le norme.

307. — Lo svolgimento degli emendamenti deve aver luogo non nell'ordine cronologico della loro presentazione, ma nel loro ordine logico, vale a dire seguendo la disposizione delle parti dell'articolo cui si riferiscono. Questo concetto si desume dall'ultimo capoverso dell'art. 129 che deve applicarsi per analogia.

Il regolamento del 1868 disponeva che articoli aggiuntivi ed emendamenti venissero mandati alla commissione; e la disposizione è rimasta in fine della prima parte dell'articolo precedente ma senza alcun concatenamento logico.

Mentre nel regolamento anzidetto era stabilito che la commissione esponesse il proprio parere e soltanto col suo assenso o sulla richiesta di almeno quindici deputati, si potesse ammettere lo svolgimento dell'emendamento, nel coordinamento del 1888 questa disposizione venne soppressa ed ora si svolgono tutti gli emendamenti interpellando su di essi la commissione e il Governo soltanto dopo lo svolgimento.

308. — Il parere della commissione viene di regola espresso dal relatore; il quale talvolta, per l'assenza degli altri componenti la commissione, non esprime che il suo parere personale (17 dicembre 1900). Avvenne anzi perfino che il relatore non potesse neanche presumersi rappresentare la commissione, non facendone più parte, e fu nel 23 maggio e nell'11 e 12 giugno 1887 in cui funzionarono da relatori dei bilanci due deputati che si erano dimessi da commissarii dopo aver presentate le rispettive relazioni.

309. — Il parere della commissione, sia favorevole o contrario, non può impedire che si apra la discussione sull'emendamento. Non lo può impedire perchè il regolamento non lo prescrive mentre il soppresso art. 64 del regolamento del 1868 stabiliva, che dopo lo svolgimento e la risposta della commissione il presidente dovesse interrogare la Camera per sentire se doveva continuare la discussione.

310. — L'articolo regola soltanto, ed anche ciò imperfettamente, il ritiro degli emendamenti. Mentre il regolamento del 1868 autorizzava la ripresa d'un emendamento ritirato soltanto da parte di uno dei componenti la commissione, il regolamento in vigore la consente a qualsiasi deputato; giacchè prevale il concetto che ogni atto entrato nel dominio della Camera sfugga alla volontà del suo autore.

311. — Questo concetto deve guidare a risolvere un grave dubbio, quello, cioè, sul modo di considerare l'assenza dei proponenti gli emendamenti quando siano chiamati a svolgerli.

Prevalse per lungo tempo il concetto, come risulta dai precedenti citati dal presidente nella tornata 20 marzo 1900, che un emendamento non svolto si avesse a considerare come rinunciato; ma nell'anzidetta tornata il presidente riconobbe eccessiva questa conclusione e ritenne che la rinunzia si debba considerare limitata allo svolgimento.

« È regola generale della Camera — aveva detto lo stesso presidente nella precedente tornata del 15 marzo — che, quando si chiama un deputato perchè è venuta la sua volta di parlare ed il deputato non è presente, esso decade dal diritto di parlare o di svolgere l'ordine del giorno o l'emendamento; il che non toglie che l'ordine del giorno o l'emendamento resti e debba essere a suo tempo posto ai voti. »

Nelle ricordate tornate sostenne il presidente che, il solo modo di evitare la decadenza è quello di chiedere un congedo, nè valse al dep. Pescetti (15 marzo 1900) l'aver avvertito telegraficamente gli amici d'essere impedito da malattia; ma, come si è visto al n. 288, nel 30 marzo 1901, fu seguita per gli ordini del giorno una procedura meno rigorosa.

312. — A somiglianza di quanto avviene per gli ordini del giorno (n. 290) anche gli emendamenti, quando non lo siano spontaneamente, s'in-

tendono ritirati quando il proponente non sia presente nel momento in cui dovrebbero porsi in votazione (22 marzo 1901).

Quando per altro l'emendamento sia sottoscritto da più deputati, perchè il ritiro sia regolare bisognerà che sia consentito da tutti i firmatarii dell'emendamento (21 dicembre 1891) o che nessuno d'essi sia presente.

313. — Tace in questa parte il regolamento anche sul modo di votare gli emendamenti, gli articoli 89 e 92 limitandosi a disporre che devono essere votati singolarmente; ma nulla stabilendo sull'ordine di precedenza.

I principii generali sull'interpretazione delle leggi consigliano di ricorrere anche per questo, come abbiamo fatto al n. 307, alle norme stabilite in proposito per le mozioni, norme che si trovano all'art. 130.

Sarebbe tuttavia stato più semplice, giacchè si è riformato l'intero regolamento, trasportare l'articolo 130 tra le norme generali della discussione, per togliere ogni incertezza; potendo altrimenti avvenire, come avvenne infatti nella seconda tornata del 29 marzo 1901, che il presidente ritenga le norme relative alle mozioni non estensibili al procedimento normale.

314. — Sebbene non sia stata riprodotta nei regolamenti successivi, riteniamo che non vi sia ra-

gione per non osservare la disposizione degli articoli 25 e 28 dei regolamenti del 1848 e del 1863, secondo la quale « i sottemendamenti devono essere messi ai voti prima degli emendamenti. »

Art. 92.

A fronte sia di uno, sia di più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'articolo 89.

315. Inefficacia della disposizione.

315. — Trattandosi di norme generali applicabili anche alle tre letture, sarebbe forse stato meglio aggiungere all'eccezione dell'art. 89 quella recata dall'art. 65.

Per quanto poi sia apprezzabile il concetto di evitare che con una esecuzione sommaria si elimini la discussione degli emendamenti è da osservare che la disposizione non raggiunge lo scopo; giacchè quando il Governo volle escludere gli emendamenti, come fece per i codici di commercio (gennaio 1882), penale (giugno 1888) e penale militare (Senato, febbraio 1894) lo dichiarò espressamente e le Camere si acconciarono a questa forma di pregiudiziale.

Del resto questo articolo non fu sempre rigorosamente osservato e nella tornata 7 febbraio 1890 fu ammesso alla discussione un ordine del giorno in contrapposizione dell'art. 21 d'un disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

ART. 93.

La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principiata, devono essere sottoscritte da 15 deputati.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.

Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

316. Cenno storico — 317. Collocazione dell'articolo — 318. Fondamento della pregiudiziale e sospensiva — 319. Sospensive varie — 320. Cumulo delle due proposte — 321. Primo oratore — 322. Presentazione di un disegno di legge — 323. Ritiro — 324. Divisione.

316. — I primi regolamenti accordavano alla pregiudiziale e alla sospensiva la precedenza nella votazione, ma consentivano ch'esse si svolgessero

durante la discussione sul merito, la quale per conseguenza poteva risolversi in un perditempo ove poi quelle eccezioni preliminari fossero state accolte.

Perciò il dep. Lazzaro, svolgendo l'8 dicembre 1882 alcune riforme al regolamento, vi comprendeva la seguente: « Art. 37. La questione pregiudiziale, la proposta cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva precedono la discussione generale. Su di esse non potranno avere la parola che due soli oratori, uno pro e l'altro contro. »

Questa proposta fu il germe del presente articolo accolto dalla Camera il 18 maggio 1887 e così illustrato dal relatore della commissione per il regolamento, il dep. Bonghi (Doc. XIX-ter): « Rispetto alla questione sospensiva e alla pregiudiziale si vede dalla varietà delle disposizioni onde sono state governate ne' diversi regolamenti della Camera che la difficoltà principale sta qui: se ad esse si accorda d'interrompere la discussione, possono diventare per un abile oratore un mezzo di turbare l'ordine delle inscrizioni e rapire a sè la parola trattando prima degli altri la questione principale sotto vista di volerne sopprimere la discussione. L'altro pericolo è che, quando si ammetta che quelle due questioni debbano essere discusse e risolte prima che si entri nella discussione, se ne prolunga tanto che bisognerebbe meno tempo a risolvere la questione principale stessa.

« A questi due inconvenienti ci pare di riparare con la disposizione che proponiamo.

«Lasciare che la questione pregiudiziale e la sospensiva si discutano insieme con la principale è come annientarle, e non chiamare la Camera a esprimere il suo parere se non in fine della discussione che chi la propone vorrebbe rimandare od impedire è supremamente e chiaramente illogico. Ci è parso bene restituire loro la dignità ed il valore che hanno permettendo che siano discusse e votate subito, ma circoscrivendo d'altra parte e limitando sia il diritto di difenderle e di avversarle, sia quello di proporle dopo già principiata la discussione.»

317. — Questo articolo concorre ad accrescere la schiera degli spostati, giacché evidentemente doveva precedere le disposizioni relative alla discussione generale.

318. — Il dep. Broglio, svolgendo il 25 marzo 1871 la sua proposta (n. 282) diretta a far ammettere l'ordine del giorno puro e semplice anche in contrapposizione di un solo ordine del giorno motivato, sostenne che la pregiudiziale non può proporsi se non in base: alla cosa giudicata, allo Statuto, o ad una deliberazione della Camera; ma simile limitazione non è punto giustificata e il più delle volte la pregiudiziale fu raccomandata a considerazioni di opportunità.

La sospensiva poi dipende da ragioni assolutamente contingenti e può essere adoperata non solamente contro ma altresì a favore della proposta alla quale si applica; perché il differimento di essa può anche essere diretto a renderla migliore.

319. — La sospensiva può essere determinata o indeterminata; è determinata quando assolutamente (*in diem*) o relativamente (*postquam*) si indichi il momento in cui l'argomento sarà ripreso, è indeterminata se manchi quella indicazione (*sine die*) od essa sia così remota (sei mesi) da equivalere all'abbandono dell'argomento.

La sospensiva può essere anche diretta od indiretta; è diretta quando si rimandi semplicemente la trattazione dell'oggetto in discussione; è indiretta quando il differimento sia la conseguenza dell'approvazione di un'altra proposta, come l'iscrizione di un altro argomento nell'ordine del giorno, la richiesta di nuovi studii o documenti, la deliberazione d'una inchiesta, e così via.

320. — Pregiudiziale e sospensiva possono presentarsi cumulativamente, e lo furono nelle tornate 10 luglio 1898, 1° e 21 giugno 1899 e 24 febbraio 1900.

Così come non v'ha tra di esse incompatibilità, non vi può essere ordine prestabilito, ed infatti nel 10 luglio 1898 si svolse la pregiudiziale dopo ch'era stata respinta la sospensiva.

Nel concorso di parecchie domande analoghe la preferenza deve accordarsi, come si fece nel 24 giugno 1893, alle più semplici, ossia alla non motivata; ad ogni modo, in caso di contestazione, la Camera deve decidere.

321. — La pregiudiziale e la sospensiva devono proporsi *prima che si entri* nella discussione; ciò vorrebbe significare che chi intende proporle deve enunciare e che, una volta dichiarata aperta la discussione generale, occorrono le quindici firme.

Però nel 6 dicembre 1891, avendo il primo deputato iscritto a parlare nella discussione generale di un disegno di legge svolto la pregiudiziale ed essendosi obbiettata la mancanza delle quindici firme, il presidente osservò che il primo iscritto nella discussione generale può proporre da solo la pregiudiziale e lo stesso concetto fu applicato nell'antimeridiana del 26 dicembre 1896.

322. — Sorse anche il dubbio che la pregiudiziale possa proporsi nel momento in cui viene presentato un disegno di legge; tale dubbio, presentatosi il 25 novembre 1891, non fu risoluto.

La commissione permanente per il regolamento se ne occupò indirettamente proponendo nel 25 marzo 1892 (Doc. XXIII) di aggiungere nel capo relativo alle mozioni la seguente disposizione:

« La questione sospensiva e la questione pregiudiziale potranno essere proposte anche al momento in cui si tratta di determinare il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e discussa. »

Tale proposta non giunse alla discussione, ma ancorchè fosse stata approvata e avesse potuto invocarsi per analogia, non esiteremmo a respingerne l'estensione al caso in esame ritenendo nell'ordine

parlamentare prevalente ad ogni altro principio quello di non ammettere discussioni e conseguenti votazioni sopra argomenti che non siano iscritti nell'ordine del giorno.

323. — Le proposte pregiudiziale e sospensiva possono essere ritirate col consenso della Camera e lo furono infatti il 16 dicembre 1891 e il 10 giugno 1892 (antimeridiana); ma se alcuno si opponesse al ritiro, mancando qualsiasi disposizione in argomento, la contesa dovrebb'essere risolta dalla Camera.

324. — Nella seconda tornata del 23 marzo 1900 si disputò brillantemente se la pregiudiziale potesse dividersi. Il dep. Arcoleo dichiarò: « La pregiudiziale è un tutto inscindibile e non mi pare possibile che un antico parlamentare com'è l'onorevole Lazzaro possa domandare su di essa la divisione. » E lo stesso concetto sostenne l'onorevole Sonnino. Ma la disputa fu occasionata esclusivamente dal modo in cui era stata posta la questione; mentre in sostanza si trattava di dividere non già la pregiudiziale ma la mozione che vi aveva dato luogo e di contrapporre la pregiudiziale ad una sola parte della mozione stessa; come in realtà poi fu fatto.

Art. 94.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

325. Cenno storico — 326. Facoltà del presidente.

325. — La prima parte di questo articolo è la riproduzione dell'art. 88 *bis* introdotto dalla commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900. Soltanto la commissione del luglio 1900, nel riprodurlo, vi tolse la facoltà di non ammettere proposte *evidentemente intese a solo scopo di ostruzione* e vi aggiunse il capoverso.

326. — La disposizione in parte si può ritenere superflua; dappoichè il presidente aveva già dall'art. 33 la facoltà di non dar lettura degli scritti sconvenienti, della quale, come vedremo ai nn. 400

e 438, si valeva anche per le interrogazioni e le interpellanze, ed in parte estende la facoltà riconosciuta al presidente dall'art. 82, di eliminare tutto ciò che è estraneo alla discussione.

Se il 20 giugno 1899 il presidente avesse avuto questa facoltà, avrebbe potuto fare a meno di sottoporre a votazione nominale una proposta del deputato Ferri che non si poteva considerare un'aggiunta di quella che era stata precedentemente approvata. Questa infatti consisteva nella determinazione del giorno in cui doveva discutersi un determinato argomento, quella il tempo da concedersi quotidianamente alla discussione relativa, vale a dire una restrizione alle norme comuni che regolano la discussione.

Art. 95.

Quando si chiegga la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

327. Cenno storico — 328. Collocazione dell'articolo.

327. — Nei primi regolamenti si richiedeva che la domanda di chiusura venisse presentata da dieci deputati, con quello del 1868 invece si autorizzò anche un solo deputato a domandarla, ma non si può darle seguito se la domanda non è secondata da dieci deputati.

Coll'ultimo capoverso dell'art. 89 *bis* del regolamento 3 aprile 1900, accogliendosi una proposta che era stata fatta dal dep. Sonnino il 7 giugno 1899, si era stabilito che la Camera potesse in casi eccezionali deliberare: « 3° il giorno e l'ora in cui ogni discussione dovrà terminare e si procederà alla votazione » ma la disposizione venne lasciata fuori dal regolamento 1° luglio dello stesso anno.

328. — Anche questo articolo non è al suo luogo giacchè logicamente avrebbe dovuto andare prima dell'art. 88. L'averlo posto qui, può far sorgere il dubbio che non sia applicabile alla discussione generale.

Art. 96.

Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera.

329. Cenno storico — 330. Facoltà discrezionale del presidente.

329. — Nel 30 giugno 1894 i deputati Rampoldi e Garavetti proposero che venisse istituita una commissione permanente per il coordinamento dei disegni di legge; ma la commissione per il regolamento (Doc. XII-B) non trovò conveniente sottrarre il coordinamento alle commissioni che avevano rispettivamente studiato i disegni di legge.

330. — Dalla dizione dell'articolo sembrerebbe che nessun deputato abbia diritto d'interloquire quando trattasi non già di eliminare emendamenti ma di semplici correzioni di forma; ma anche in questo caso conviene affidarsi al criterio discrezionale del presidente; il quale nella tornata 26 maggio 1896 consentì ad un deputato di fare osservazioni anche per correzioni di forma.

CAPO XIV.

Della votazione.

331. Astensione per interessi.

331. — Tutti i deputati hanno diritto di votare. Non venne infatti tradotta in legge quella parte della proposta presentata il 31 marzo 1865 dal ministro Lanza che imponeva si astenessero dalle vo-

tazioni quei deputati che avessero qualche interesse sull'argomento ed il cui articolo primo era in questi termini:

« I membri del Parlamento che fossero promotori di una concessione o concessionarii o direttori o partecipanti all'amministrazione, o costruttori o per qualsiasi titolo retribuiti da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o da darsi per legge o per decreto del Governo, quand'anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno far parte delle commissioni nè *partecipare alle votazioni* che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese od un affare qualsivoglia in cui essi sieno, in uno dei detti modi, interessati. »

Come non venne tradotta in legge la proposta svolta dal dep. Bonghi il 19 giugno 1884 e riprodotta il 10 giugno 1890 ed il 2 dicembre 1891, il cui articolo quinto era così concepito:

« Nessun deputato *può prender parte alle votazioni* quando si tratta di cose nelle quali egli abbia un interesse particolare o personale, sia come avvocato di privati o di società, sia come amministratore o altrimenti connesso (*sic*) con questa, sia come contraente con l'amministrazione pubblica. Il deputato a cui fosse provata l'infrazione di questa disposizione, decaderebbe dal mandato. »

Frattanto non furono infrequenti le mozioni dirette ad ottenere l'astensione di alcuni deputati

in particolari disegni di legge (7 luglio 1851, 18 giugno e 1° luglio 1893 e 22 giugno 1894) o la comunicazione degli elenchi degli azionisti di Istituti interessati nei disegni di legge medesimi (5 aprile 1870, 22 marzo 1872, 18 giugno 1883 e 25 aprile 1891) elenchi che vennero anche presentati nella tornata 11 aprile 1870. In occasione di una di queste domande osservava il dep. Bonghi, nella tornata 25 aprile 1891: « Codeste non sono cose che ci conducano ad una maggiore moralità e ad una maggiore civiltà; conducono coloro che hanno affari pubblici o privati a nascondere se medesimi e non fare apertamente ciò ch'essi fanno e che non è lecito impedir loro di fare. Potrebbe essere che nella coscienza propria un deputato giudichi che, perchè egli ha azioni di una o di un'altra società, non debba votare in date circostanze, ma dobbiamo lasciare alla sua coscienza di decidere quando ciò deve aver luogo. Non possiamo trovare guarentigia migliore della delicatezza individuale; non essendo questa, qualunque mezzo di coercizione che possiamo escogitare sarebbe un mezzo di rendere la corruttela più segreta. »

E sullo stesso argomento diceva nel 1° luglio 1893 il dep. Fortis: « Quando la legge vuole delle incompatibilità le prescrive, ma non le potete creare. È una materia così odiosa questa delle incompatibilità che la legge soltanto le può sancire. Nel suo alto senno il legislatore solo può vedere quando ci siano delle incompatibilità. »

« Ma guardiamo anche più in fondo all'argomento. Io vi chiedo: Perchè non avete domandato l'elenco dei proprietari di terre quando si trattava di diminuire di due decimi l'imposta sui fondi rustici ? Perchè non avete domandato l'elenco dei grandi industriali quando si trattava di leggi di protezione delle grandi industrie ? Perchè non avete ancora domandato l'elenco dei proprietari quando si trattava di porre un dazio sull'importazione del grano ? »

Finalmente il 28 giugno 1895 veniva presentata la seguente mozione: « La Camera invita il Ministero a presentare al Parlamento col bilancio consuntivo l'elenco di tutti i membri del Parlamento stesso i quali percepiscono dall'erario pubblico danaro per qualunque causa o ragione, stipendii, salarii, paghe, pensioni, emolumenti di qualunque specie, indennità ordinarie o straordinarie, permanenti o transitorie, rimborsi di spese, ecc. »

Questa mozione venne ritirata il 2 dicembre 1896 in seguito all'assicurazione che l'elenco sarebbe stato presentato; ma la presentazione non essendosi effettuata, i deputati Vischi e Manna, dopo un'interrogazione, presentarono somigliante mozione nel 17 dicembre 1898.

L'elenco venne allegato al consuntivo 1897-98 e la commissione del bilancio chiudeva le sue considerazioni sull'argomento (Doc. 29-A) col proporre il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a trasmettere

ogni anno alla Giunta del bilancio, all'epoca del conto consuntivo, gli elenchi dei pagamenti fatti nell'esercizio ai membri del Parlamento per qualunque titolo, specificando le cause dei pagamenti stessi in tante categorie, giusta i criteri dalla Giunta accennati nella relazione sul rendiconto per l'esercizio 1897-98, e facendo in modo che ad ogni categoria corrisponda un elenco.

« Tali elenchi saranno annualmente pubblicati in allegato alla relazione parlamentare sul rendiconto generale dello Stato. »

Sebbene tale ordine del giorno non sia stato riprodotto dalla commissione che ripresentava la relazione nella sessione successiva e non sia stato quindi approvato dalla Camera, l'elenco fu allegato anche al consuntivo dell'esercizio 1898-99 e non diede luogo a nessuna discussione.

Art. 97.

Il voto finale sulle proposte di legge si dà a squittinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettochè dieci deputati chiedano la votazione per *divisione nell'aula*, quindici la votazione per *appello nominale*, venti la votazione a *scrutinio segreto*.

La domanda deve essere formulata al momento in cui il presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che

egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto, quando il deputato proponente chieda che il presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'aula, per appello nominale o per squittinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

Il presidente in tal caso interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'aula.

332. Cenno storico — 333. Proposta contro il voto segreto — 334. Concorso di domande — 335. Voto segreto — 336. Votazione tacita — 337. Acclamazione — 338. Votazione indiretta — 339. Divisione — 340. Votazione nominale — 341. Alzata e seduta — 342. Votazioni straordinarie — 343. Eccezione — 344. Presentazione della domanda — 345. Non è necessario che sia scritta — 346. Verificazione dei richiedenti.

332. — Nei primi regolamenti la disposizione corrispondente a questo articolo era nei termini seguenti:

« Salvo il voto sulla legge intiera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per se-

duta e levata, a meno che dieci membri non dimandino l'appello nominale e ad alta voce o lo scrutinio segreto. »

Il regolamento del 1868 modificò l'articolo nella forma e nella sostanza formulandolo nei termini corrispondenti ai primi due capoversi attuali.

Gli altri capoversi furono aggiunti nel 1888 e mantenuti nelle successive riforme.

333. — Contro il primo capoverso nel 28 giugno 1891, in seguito alla reiezione a scrutinio segreto di un disegno relativo all'allacciamento delle stazioni ferroviarie di Roma, ch'era stato approvato peralzata e seduta, fu presentata dai deputati Tittoni, Barzilai ed Antonelli la proposta di soppressione.

La commissione pel regolamento respinse tale proposta (Doc. XXII) non solo perchè contraria all'art. 63 dello Statuto, il quale prescrive che i disegni di legge si votino a scrutinio segreto, ma perchè considerò il voto segreto una guarentigia di libertà contro la pressione di convenienze od interessi soggiungendo: « Che se può avvenire talvolta un'apparente contraddizione per ciò che le leggi approvate nelle loro singole disposizioni vengano poi nel complesso respinte, mentre la maggioranza che ha dato a quelle il suo voto palese può mutare, convergendo invece a danno della legge tutte le ostilità manifestate sulle disposizioni singole, anche questo è minor danno di quello che deriverebbe

al paese da una legge approvata o respinta per considerazioni personali, locali o comunque non derivate dalla convinzione che ciascuno si è formato dall'intrinseco valore di essa. »

334. — Merita particolare considerazione l'ultimo capoverso per le vicende che lo originarono e lo susseguirono.

Fin da' primordi del parlamento (15 maggio 1850, 9 marzo 1854 e 8 gennaio 1858) trovandosi di fronte domande di votazione nominale e di scrutinio segreto, sorsero vive discrepanze intorno alla precedenza da darsi all'una piuttosto che all'altra; e allora vennero risolte in favore della votazione nominale. Più tardi invece (30 giugno 1870 e 14 giugno 1881) la Camera dava la preferenza alla votazione segreta. E nel 22 giugno 1881 il conflitto fu evitato per il ritiro della domanda di scrutinio segreto invocato dai dep. Crispi e Nicola Fabrizii.

Ad impedirne la ripetizione, nel 7 dicembre 1882 il dep. Lazzaro proponeva di aggiungere all'articolo: « Il voto espresso ha sempre la preferenza sugli altri due metodi di votazione » ma la proposta non ebbe seguito. Ed invece la commissione permanente propose, e la Camera non senza contrasto approvò, il 17 aprile 1888, la contraria disposizione, che costituisce l'ultimo capoverso dell'articolo.

Ciò non ostante i propugnatori del voto palese non si danno per vinti ed ogni volta che sorge il

conflitto (17 marzo e 11 giugno 1892, 15 giugno 1896, 9 giugno 1897) esortano gli avversarii a ritirare la domanda. E nel 18 maggio 1901 quarantatre deputati di estrema sinistra proposero di aggiungere all'art. 97 il seguente capoverso:

« Alla votazione a scrutinio segreto non potrà farsi luogo quando si tratti della verificaazione di poteri. »

Tale proposta però, occasionata dalla frequenza delle votazioni nominali in codesta materia (n. 107), non ebbe seguito.

335. — Oltrechè per le proposte di legge, lo scrutinio segreto è reso obbligatorio dagli articoli 55 e 76 del presente regolamento per i casi in cui si tratti di discutere con urgenza un disegno di legge che segua il metodo delle tre letture o di mutare improvvisamente l'ordine del giorno.

Nelle tornate 16 e 18 aprile 1888 poi (come fu detto al n. 72) il dep. Sonnino, secondato dal deputato Baccarini, propose di renderlo obbligatorio anche per le riforme del regolamento, ma la commissione per il regolamento, cui la proposta fu rimandata, non riferì mai su di essa.

336. — L'articolo non tiene nessun conto della votazione tacita. Essa è espressamente ammessa dagli articoli 32 e 37, secondo i quali il processo verbale s'intende approvato e i congedi s'intendono concessuti quando non sorgano opposizioni; ma, al-

l'infuori di questi casi, ne vien fatto sì largo uso da doverla considerare come la votazione ordinaria.

È infatti consuetudine costante (15 maggio 1857, 29 luglio 1862, 22 marzo 1872) che si ritengano approvati con la semplice lettura gli articoli delle Convenzioni e dei capitolati sui quali non sorga discussione.

La stessa consuetudine fu introdotta nel 6 maggio 1887 per l'approvazione dei capitoli dei bilanci considerando i bilanci stessi come allegati al disegno di legge.

Ma non basta, procedimenti contro deputati (26 marzo, 1° maggio e 18 dicembre 1901) furono autorizzati con la formula: « Non essendovi opposizione, la conclusione della Giunta s'intenderà approvata. »

Con la medesima formula fu pure deliberato sopra elezioni contestate (21 dicembre 1870, 1° e 26 aprile 1871, 11 febbraio 1877, 8 aprile 1878, 11 e 18 dicembre 1900, 9 e 30 marzo e 21 maggio 1901); sebbene fino dal 1° maggio 1848 venisse osservato che, per adempiere non ad una mera formalità, ma ad una delle più delicate funzioni demandate alla Camera dallo Statuto, non fosse conveniente una forma di votazione così sommaria.

E finalmente nella tornata 3 dicembre 1901, in mancanza di opposizione, fu dichiarato che la Camera prendeva in considerazione una proposta di legge.

337. — Di un'altra votazione, che pur viene usata nella Camera, tace il regolamento, vale a dire dell'acclamazione. Essa fu adoperata solennemente soltanto il 16 maggio 1848, per la nomina di Vincenzo Gioberti a presidente della Camera, il 27 marzo 1849 per approvare un indirizzo a Re Carlo Alberto ed il 1° giugno 1901 per deliberare l'intervento di tutta la Camera al Quirinale affine di presentare le congratulazioni ai Reali per la nascita della principessa Jolanda; ma frequentissimi sono i casi in cui si ricorre a questo modo di votazione; sebbene lo si faccia in forma così dimessa ch'esso è quasi irriconoscibile. Ciò avviene, ad esempio, ogni volta che la Camera deferisce al presidente la nomina di commissarii o commissioni. Quando il presidente si rivolge alla Camera, senza porre formalmente a partito la proposta fatta da qualche deputato, questa risponde con: *sì, sì*, che si considerano equivalenti ad una votazione.

338. — Non porremo per altro tra i modi di votazione usati dalla Camera la votazione indiretta.

Nella tornata 15 giugno 1901 il dep. Morpurgo, dopo aver udito annunciare l'ordine del giorno della seduta successiva, osservò: « L'onorevole presidente ha detto che lunedì si incominceranno le interpellanze sul bilancio dell'interno. Ora io credo che invece lunedì si debba riferire sulle petizioni, come è stato sempre fatto a norma del regolamento.»

Gli rispose il presidente: « Se ella non faceva questa difficoltà, il silenzio della Camera sanava tutto. » Il dep. Morpurgo recedette poi dalla sua opposizione, la quale aveva tuttavia avuto per effetto di informare la Camera della deliberazione che stava per prendere.

Ma questo sistema era già stato seguito altre volte, come si vedrà al n. 452.

Ora non si può, a nostro avviso, ritenere approvata tacitamente una proposta se non quando essa sia espressamente messa innanzi alla Camera, giacchè non si può concepire deliberazione senza la proposizione della questione; e non si possono ammettere votazioni indirette o per inavvertenza; molto più quando si tratti di derogare a norme precise del regolamento.

339. — La divisione fu richiesta come prova nella tornata 17 dicembre 1895, ma non vi si fece luogo, perchè domandata intempestivamente. Fu praticata invece nella tornata 3 giugno 1896 sulle elezioni di Ostiglia, Comacchio e Serradifalco.

Ordinariamente si adopera soltanto, come dispone l'art. 103, come una riprova della votazione per alzata e seduta quando il risultamento ne sia incerto.

Sarebbe quindi desiderabile che le fosse mantenuto questo carattere; mentre invece essa si compie tra il continuo sopraggiungere di deputati. E fu stimata nientemeno che sconveniente e antistatu-

taria la proposta, fatta il 1° maggio 1874 dal deputato Lovito, di chiudere gli accessi dell'aula durante la riprova delle votazioni per alzata e seduta; mentr'essa non mirava che ad applicare l'uso della Camera dei Comuni inglese.

340. — Se non in opposizione allo Statuto, la votazione tacita e l'acclamazione si possono considerare almeno ultra statutarie.

Alla stessa categoria appartiene la votazione nominale; dappoichè l'art. 63 dello Statuto, che è compreso tra le norme comuni alle due Camere, disponga: « Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. »

341. — Secondo il regolamento, la votazione ordinaria non è la tacita (n. 336) ma quella per alzata e seduta; la quale è obbligatoria nei casi indicati nell'art. 35.

342. — Tranne le eccezioni fatte al n. 331, non v'ha nessuna limitazione nè restrizione sull'applicazione delle diverse specie di votazioni straordinarie; tanto che non si esitò a ricorrere allo scrutinio segreto, nelle tornate 26 giugno 1891 e 11 giugno 1892, per due voti di carattere altamente politico.

Piuttosto si era cercato di impedire l'abuso delle votazioni stesse, prima con la proposta Sonnino 7 giugno 1899 e poi con l'art. 89 *bis* (al quale

abbiamo già accennato ai nn. 262 e 327) del regolamento 3 aprile 1900, il quale autorizzava il presidente quando una discussione si prolungasse in modo da turbare il regolare andamento dei lavori parlamentari a « proporre la soppressione delle votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto fuorchè sull'ordine del giorno che avrà la precedenza al termine della discussione generale o sul complesso dell'articolo o della proposta in discussione. In tal caso (1) nessun'altra votazione per appello nominale o a scrutinio segreto potrà farsi neppure per questioni d'ordine, le dichiarazioni di voto non sono ammesse e il presidente potrà fino alla votazione finale, rifiutare qualunque verificaione del numero legale. »

Ma nella revisione del 1° luglio 1900 questa disposizione venne soppressa.

343. — Tuttavia una limitazione fu ravvisata nell'inciso: *chiusa la discussione*. In base ad esso il presidente, nel 3 e nel 23 marzo 1900, sostenne non potersi ammettere le votazioni straordinarie negli argomenti che non possano fornire o non abbiano fornito materia di discussione e la Camera, sebbene con vivo contrasto, approvò la interpretazione data a quell'inciso dal suo presidente.

(1) Si voleva dire evidentemente: nel caso che la proposta del presidente fosse approvata.

344. — In quanto al momento in cui debba essere presentata la domanda per una votazione straordinaria, l'articolo non potrebb'essere più chiaro; tuttavia anche intorno a ciò sorse una disputa vivace nella tornata 10 giugno 1896.

Essendosi nella tornata precedente riferita una elezione contestata, fu proposto di deliberare su di essa con la votazione nominale. Se non che, la Camera non essendo in numero, la votazione stessa doveva rinnovarsi il giorno successivo.

Sorse allora la proposta di votazione segreta, che avrebbe dovuto avere la precedenza; ma, essendosi giustamente opposto ch'essa avrebbe dovuto essere formulata nella tornata precedente, venne ritirata.

345. — La commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900 aveva modificato il terzo capoverso in questi termini: « La domanda deve essere fatta per iscritto e firmata dal numero richiesto di deputati »; ma la commissione del luglio 1900 conservò la disposizione precedente, secondo la quale non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto.

346. — Non ostante la precisa disposizione del regolamento, la quale richiede che sia chiesto espressamente che si verifichi se la domanda è secondata, qualche volta (17 e 23 febbraio 1894, 21 luglio 1896 e 7 dicembre 1901) il presidente proce-

dette a tale verificaione d'iniziativa propria; mentre qualche altra (3 giugno 1891 ant. e 17 marzo 1892) si sottrasse a quella verificaione.

Art. 98.

In tutti i casi in cui la Camera venga chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente, la votazione si farà per alzata e seduta.

347. Cenno storico — 348. Portata dell'articolo.

347. — Anche questa disposizione fu introdotta dalla commissione del regolamento del 3 aprile 1900 e mantenuta dalla successiva per diminuire la frequenza delle votazioni nominali.

348. — Poichè gli articoli 40, 80, 82, 85, e 94 stabiliscono tassativamente la votazione per alzata e seduta nei casi previsti di conflitto tra il presidente ed un deputato, evidentemente questa disposizione deve applicarsi ai casi non previsti, a quelli cioè nei quali il ricorso all'assemblea è in facoltà del presidente.

Art. 99.

Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trova pre-

sente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorchè non rispondano all'appello.

349. Cenno storico — 350. Osservazione di forma — 351. Ritiro della domanda — 352. Riferimento — 353. Accertamento dei presenti.

349. — Due inconvenienti si verificavano in addietro a proposito delle domande di votazione; il primo, che deputati assenti esercitassero un'indebita ingerenza nell'andamento del lavoro parlamentare sottoscrivendo domande di votazione prima di assentarsi, come ebbe ad accertare il presidente nella tornata 11 maggio 1891; l'altro che, appena presentata la domanda, i richiedenti si allontanassero, per far venir meno il numero legale. Così avvenne infatti il 7 luglio 1894 ed il 5 luglio 1896, come si rileva da dichiarazioni fatte i giorni successivi dai deputati Bovio ed Aprile.

Si introdusse quindi dai presidenti la doppia pratica: prima, di accertare, quando la domanda era scritta, la presenza dei firmatarii (1° giugno 1897, 2 giugno 1899) per non procedere ad una votazione non regolarmente richiesta; poi, di pren-

der nota dei nomi dei richiedenti per comprenderli nel numero legale (22 dicembre 1892, 11 luglio 1894, 29 giugno 1895 e 21 giugno 1900).

Questa doppia pratica venne sanzionata dalla commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900 col presente articolo, che venne mantenuto integralmente dalla commissione successiva.

350. — Per quanto concerne la forma, rileveremo che il capoverso dell'articolo dovrebbe correggersi così: I *richiedenti* la votazione nominale, lo scrutinio segreto o la verificaione del numero, ecc. ecc., giacchè non si possono chiamare firmatarii quelli che richiedono la votazione nominale, una volta che l'art. 97 stabilisce che la domanda relativa possa farsi anche oralmente.

351. — Ogni domanda di votazione formale potendo essere ritirata, quando abbia dato luogo a qualche discussione, potrà il presidente interpellare i richiedenti per sentire se vi persistano. Tale interpellanza potrà essere promossa anche da un deputato. Infatti il dep. Bovio nella tornata 11 giugno 1892 pregò il presidente di chiedere se i firmatarii di una domanda di votazione a scrutinio segreto mantenevano la domanda stessa.

352. — Se il ritiro della domanda possa seguire dopo che ad essa si è già dato principio di esecuzione con una votazione riuscita nulla per mancanza del numero legale veggasi ai nn. 154 e 379.

353. — Nessuna prescrizione contiene il regolamento per quanto si riferisce al modo di accertare la presenza dei firmatarii prima che si faccia luogo alla votazione e però l'accertamento stesso rimane affidato al presidente il quale si servirà dei mezzi che riterrà più opportuni. Infatti egli nel 18 maggio 1901, di fronte alla persistente domanda che si verificasse se i firmatari erano presenti, rispose: « Io affermo che sono presenti perchè li ho visti e basta ! »

Art. 100.

Pel voto di *divisione* il presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli, da qual parte i contrari; i segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte, il presidente ne proclama il risultato.

354. Errori — 355. Risultamento numerico — 356. Maggioranza.

354. — Come vedemmo al n. 339, questa forma di votazione si adopera ordinariamente soltanto in seguito e come una riprova di una votazione per alzata e seduta il cui esito rimanga incerto.

Al pari di quella per alzata e seduta, essa è una votazione sommaria la quale, specialmente per il sopraggiungere di deputati durante la votazione stessa, può facilmente dar luogo ad errori.

Così che nel 10 giugno 1896 il dep. Sola espresse il desiderio che si introducessero metodi e mezzi di votazione che non lasciassero dubbio sul loro risultamento. Il presidente dichiarò che aveva espressamente invitato la commissione del regolamento ad occuparsi dell'argomento; ma le circostanze anormali in cui si effettuarono le due successive riforme regolamentari non permisero di tener conto di quell'invito, che rimane tuttora non corrisposto.

355. — Essendosi adoperata per la proclamazione del risultamento di questa votazione una formula somigliante a quella che si è usata per quella della votazione nominale e dello scrutinio segreto, può sorgere il dubbio che, come per quelle votazioni, anche per questa si enunci il numero dei voti favorevoli e dei contrarii.

Invece, essendo essa una votazione sommaria, al pari di quella per alzata e seduta, i segretarii prendono nota non dei votanti (il che vorrebbe dire dei loro nomi), ma dei voti e li comunicano al presidente il quale enuncia non gli elementi della votazione, ma l'effetto di essa con la formula: la Camera approva, o la Camera respinge.

356. — Nelle votazioni sommarie la presenza del numero legale è sempre presunta e però la semplice prevalenza dei voti determina l'approvazione o il rigetto della proposta che diede luogo alla votazione.

Art. 101.

Pel voto *con appello nominale* il presidente indica il significato del *sì* e del *no*; un segretario fa la chiama. I segretari tengono nota dei voti; il presidente ne proclama il risultato.

357. Votazione per bollettini — 358. Proposte per: mutare l'ordine della chiama — 359, accertare il voto — 360. Voti successivi — 361. Errori — 362. Ripetizione della votazione — 363. Seconda chiama — 364. Osservazione di forma — 365. Presenti e non votanti — 366. Astenuti — 367. Pubblicazione.

357. — Per ovviare alle inesattezze cui può dar luogo la votazione nominale, la commissione che propose la riforma del regolamento nel 1876 (Documento IV-*bis*) ad iniziativa del dep. Maurigi, propose la seguente aggiunta all'articolo a questo rispondente:

« Sulla domanda di quindici deputati si può procedere alla votazione per voto espresso anche col mezzo di bollettini. Perciò ciascun deputato riceve due bollettini di carta di colore diverso. Il bollettino bianco serve ad esprimere l'adozione, quello verde il rigetto della risoluzione messa ai voti dal presidente. Il deputato scrive il proprio nome sull'uno o sull'altro bollettino, secondo che egli intende votare per l'adozione o per il rigetto; ed in seguito alla chiamata depone personalmente

in un'urna disposta alla tribuna il bollettino sottoscritto esprime il suo voto. Dopo raccolti tutti i bollettini dei votanti l'urna è portata al banco della presidenza. I segretarii ne fanno tosto lo spoglio e il presidente proclama il risultato della votazione. I nomi dei votanti a favore e contro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* che si pubblica immediatamente dopo la votazione. »

Ma la Camera non ebbe nè allora nè poi occasione di pronunciarsi su questa riforma; e fu bene, perchè con la votazione per bollettini fatta alla tribuna, mentre non si ottiene nessun risparmio di tempo, si hanno inconvenienti maggiori che nella votazione a voce, contro i quali da gran tempo si reclama in Francia, e che sarebbero aumentati adottando la firma in luogo del nome stampato.

358. — Anche sul modo di fare la chiama si ebbero tentativi di riforma. La chiama si fa seguendo l'ordine alfabetico, ma la commissione che riferì sul regolamento nel 1872 (Doc. n. 35) aveva proposto il seguente mutamento: « Negli appelli nominali la chiama principia dalla lettera dell'alfabeto successiva a quella che fu prima nell'appello precedente. »

Tale proposta non giunse però innanzi alla Camera. Essa fu presentata anche alla commissione che riferì sul regolamento nel 1876 (Doc. IV) ma questa non la trovò assecondabile ritenendo che gli inconvenienti del mutamento sarebbero stati maggiori dei vantaggi.

La commissione permanente invece mise innanzi la proposta di estrarre a sorte ogni volta il nome del deputato dal quale si debba incominciare la chiama; ma, dopo vivissima discussione fattasi nella tornata del 16 aprile 1888, nella quale si ventilò altresì la proposta di estrarre la lettera dell'alfabeto dalla quale dovesse aver principio la chiama, la Camera decise di non fare nessuna innovazione.

La commissione anzidetta nondimeno ripresentò la sua proposta nel 1893 (Doc. XII-A) ma la Camera non potè pronunziarsi su di essa.

359. — Un'altra modificazione, pure non attuata, venne proposta a questo articolo, come si legge nella relazione 4 luglio 1894 (Doc. II-B) della commissione permanente del regolamento:

« Malgrado le raccomandazioni per il mantenimento della calma e del silenzio, che il presidente della Camera non tralascia mai di rivolgere ai deputati prima che incomincino le votazioni nominali, acciocchè l'ufficio di presidenza possa raccogliere i voti con la massima precisione e malgrado il buon volere e l'impegno che l'ufficio stesso pone nello esercizio di questa delicata incombenza, non poterono talvolta evitarsi errori, come quello segnalato in un recente appello, del voto attribuito ad un deputato assente.

« Ad evitare che simili gravi inconvenienti si possano ripetere, gli onorevoli Imbriani e Paolucci proposero, nella seduta del 5 giugno ultimo scorso,

che l'art. 93 del regolamento venga così modificato: dopo le parole: un segretario fa la chiama, si aggiunga: Ogni votante viene alla tribuna e rivolto verso la Camera pronunzia il *sì* o il *no*. Ma, per non prolungare soverchiamente gli appelli nominali, che occupano già alla Camera un tempo considerevole, pare alla commissione sufficiente adottare la disposizione che abbiamo formulato all'art. 93, e cioè: il deputato, rimanendo al suo seggio, si alza in piedi per pronunziare il suo voto. »

360. — Infine le votazioni nominali diedero luogo ad un'altra controversia e ad altre proposte. Proclamato il risultamento di una votazione, su di esso non dovrebbesi più ritornare. All'incontro si consente agli assenti di dichiarare il giorno successivo quale sarebbe stato il loro voto se fossero stati presenti; e la consuetudine è giunta a tale che nella tornata pomeridiana del 1° giugno 1896 ben sessantaquattro deputati furono ammessi a dichiarare il loro voto.

Contro questa consuetudine la quale, per lo meno, può scuotere moralmente il voto solennemente proclamato, insorse il 24 febbraio 1893 il deputato Levi proponendo di aggiungere nel regolamento: « I deputati che non erano presenti alle sedute nelle quali ebbero luogo votazioni per appello nominale non possono fare dichiarazioni di voto nelle successive sedute. »

La commissione fece buon viso alla proposta

(Doc. XII-*A-quinquies*) modificandola in questi termini: « I deputati che non hanno preso parte ad una votazione per appello nominale non possono fare dichiarazioni successive di voto »; ma la proposta medesima non arrivò alla discussione.

Sull'argomento per altro si fece qualche progresso. Per lungo tempo si consentirono non solo le dichiarazioni orali, ma altresì quelle fatte con lettere o telegrammi, e non fu nemmeno ammessa alla lettura una proposta di legge, presentata il 28 gennaio 1869 dai deputati Valerio e Carini, per escluderle, ma nelle tornate 10 dicembre 1887 e 11 giugno 1888 il presidente dichiarò che non avrebbe più comunicato telegrammi di voto « perchè ogni deputato che intende compiere il proprio dovere deve trovarsi presente e perchè non si ha certezza assoluta che ogni telegramma sia autentico. »

La stessa restrizione non fu fatta per i voti espressi per lettera, che continuarono a comunicarsi (11 giugno 1888, 10 marzo e 2 giugno 1890).

361. — In questo e nell'articolo successivo si dispone che il presidente esponga il significato della votazione. Trattasi di una disposizione che dovrebbe essere comune a tutte le votazioni, salvo lo abbandonarne l'esercizio al criterio discrezionale del presidente; giacchè il più delle volte tornerà superfluo lo spiegare il significato del voto.

Può tuttavia accadere che, o perchè non sia stata premessa la spiegazione del voto o perchè, per

le condizioni della Camera, essa non abbia potuto essere intesa, sorgano (dopo la proclamazione, giacchè l'art. 104 non lo consentirebbe anteriormente) alcuni deputati a dichiarare che hanno per errore votato contro la propria intenzione.

Se il numero dei dichiaranti non può influire sul risultamento della votazione, il rilievo non ha che un valore morale; ma se il numero stesso fosse tale che potrebbe alterare il risultamento della votazione si manifesterebbe un grave conflitto tra la validità di una votazione viziata da errore e il principio della irretrattabilità della proclamazione.

Nella Camera simile conflitto si è verificato soltanto il 18 maggio 1882 in seguito ad una votazione per alzata e seduta, e il presidente, convintosi dell'errore, ordinò il rinnovamento della votazione; come era stato ordinato nel Senato il 15 luglio 1876.

362. — Allo scopo di evitare ogni inesattezza nella registrazione dei voti, nella tornata 11 dicembre 1894, il presidente dispose che un segretario ripettesse ad alta voce i voti emessi da ciascun deputato; ma la disposizione cadde ben presto in disuso.

363. — Il regolamento del 1863 disponeva: « terminato l'appello se ne farà immediatamente un secondo per i deputati che non hanno ancora votato. » La disposizione, sebbene non ripetuta nei regolamenti successivi, venne ugualmente osservata.

Ma, in seguito all'inconveniente verificatosi il 4 giugno 1894, in cui si incluse tra i votanti un assente, inconveniente che si attribuì al disordine in cui era seguita la seconda chiama, il dep. Cavallotti presentò la seguente proposta: « Il contrappello è abolito. Però i deputati che entrino nell'Aula prima che l'appello termini, possono, anche se già passata la lettura del loro nome, annunciarsi alla presidenza per essere chiamati di seguito immediatamente dopo l'ultimo nome dell'appello. »

La commissione per il regolamento (Doc. II-B) non trovava di assecondare la proposta considerando: « Gli appelli nominali sono diventati così frequenti che talora si rinnovano più volte nella stessa seduta; il dare agio al deputato che ha dovuto assentarsi dall'Aula d'essere avvertito in tempo per prendere ancora parte alla votazione nel secondo appello, sembra alla commissione non soltanto un atto di doveroso riguardo ma una disposizione utile per assicurare facilmente il numero legale alla votazione e in ogni caso accrescere l'importanza alle manifestazioni dei diversi partiti che chiamano a raccolta i tardivi aderenti. È bensì vero, e lo abbiamo testè riconosciuto, che gli appelli nominali portano via alla Camera un tempo prezioso, ma se questo riflesso ci induce a non raccogliere proposte che li possano rendere ancor più lunghi, la commissione non ha neppure creduto di adottare misure che conducano al risultato opposto. »

Compiuta per altro anche la seconda chiama,

dev'essere proclamato il risultamento della votazione, ed al dep. Curioni, che nel 30 gennaio 1901 si lagnava di non aver potuto prendere parte ad una votazione nominale sebbene si fosse allontanato per pochi istanti, il presidente rispondeva: « È certo agevole di dar tempo di votare ai deputati che momentaneamente si possono assentare quando si tratta di una votazione a scrutinio segreto; ma quando si procede alla votazione nominale, esaurita la chiama, evidentemente la votazione è chiusa e non c'è altro da fare. »

364. — Mentre per la votazione di divisione, nella quale i segretarii debbono soltanto contare i voti, il regolamento prescrive che essi prendano nota dei *votanti*, nella votazione nominale, che si fa espressamente per conoscere il voto di ciascun deputato, lo stesso regolamento dispone che i segretarii tengano nota solamente dei *voti*. Ciò non esclude che in realtà si tenga nota e dei voti e dei votanti.

365. — Perchè il presidente possa proclamare il risultamento della votazione occorre che questa sia valida, vale a dire che la Camera si trovi nella condizione voluta dall'art. 53 dello Statuto. Fa mestieri per conseguenza non solo tener conto del numero dei votanti, ma eziandio di quello dei non votanti ove occorra il loro concorso per la formazione del numero legale. Perciò, sebbene il nome del presidente fino dal 1877 sia stato tolto dall'elenco dei

deputati che serve per la chiama e quindi il presidente non prenda parte a nessuna votazione, egli potrà sempre essere computato per la formazione del numero legale, come si fece nel 7 luglio 1893.

Per la determinazione del numero legale è perfettamente indifferente che i presenti che non esprimono il loro voto dichiarino o no di astenersi.

Nella tornata 22 giugno 1899 si accese una disputa sulla qualifica di astenuti data ad alcuni deputati i quali, il giorno precedente, non avevano preso parte alla votazione pur rimanendo nell'Aula, e si provocò intorno a ciò una votazione nominale.

È indubitato che, il regolamento non prescrivendo alcuna forma speciale di astensione, essa può essere anche tacita; giacchè, quand'anche non pronunci le parole: *mi astengo*, chi chiamato non risponda nè *sì* nè *no*, in sostanza non vota, ossia si astiene dal votare; ma la disputa non può avere che un valore accademico; perchè una volta che gli astenuti, come vedremo nel numero successivo, non si comprendono tra i votanti, torna indifferente che i presenti che non votano si equiparino o no agli astenuti.

366. — È invece della massima importanza stabilire quale conto nelle votazioni nominali debba farsi degli astenuti perchè il calcolarli o no tra i votanti influisce sulla determinazione della maggioranza e quindi sulla proclamazione; mentre il regolamento trascura assolutamente questo punto e

accenna alle astensioni soltanto a proposito delle votazioni a scrutinio segreto (art. 107 e 108) senza però dire qual conto debba farsene.

Or bene la pratica parlamentare si può dire assodata nel senso che la maggioranza si determina su quelli che rispondono *sì* o *no*, vale a dire, deducendo dal numero dei deputati che rispondono alla chiama quello degli astenuti.

Infatti nel 26 maggio 1892 venne dichiarato approvato un ordine di fiducia nel Ministero con i seguenti dati: Presenti 367; favorevoli 169; contrarii 160, astenuti 38; mentre, se gli astenuti si fossero computati tra i votanti, la maggioranza sarebbe ascesa a 184 e l'ordine del giorno di fiducia avrebbe dovuto considerarsi respinto.

Così l'anno dopo, e precisamente il 20 dicembre 1893, si diede come approvato un ordine del giorno del dep. Cavallotti per il quale, sopra 284 presenti, si ebbero 142 *sì*, 24 *no* e 118 astenuti; laddove, se gli astenuti si fossero considerati come votanti, sarebbe mancato un voto a raggiungere la maggioranza favorevole.

Sarebbe quindi opportuno che il risultamento delle votazioni nominali venisse, come in Francia, enunciato in questa forma: Presenti — astenuti — votanti (costituiti dalla sottrazione degli astenuti dai presenti) — maggioranza (dei votanti, non dei presenti) — favorevoli — contrarii.

367. — Dal 1° dicembre 1887 i nomi dei votanti si pubblicano sia nel resoconto ufficiale che

nel sommario, insieme a quello dei congedati; tranne nel caso che non si faccia la proclamazione per essere la votazione riuscita nulla per mancanza del numero legale.

In questo caso invece, la votazione essendo riuscita indirettamente all'accertamento del numero legale, si devono pubblicare i nomi degli assenti senza congedo in obbedienza all'art. 36.

Art. 102.

Per lo *scrutinio segreto* il presidente fa apparecchiare due urne, avverte quale sia il significato del voto, ordina la chiama; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i segretari contano le palle, e il presidente proclama il risultato.

368. Chiama — 369. Numero legale — 370. Voti superiori ai votanti — 371. Astensioni — 372. Rivelazione del voto segreto.

368. — Riferendoci a quanto abbiamo osservato ai numeri 333 e 335 sullo scrutinio segreto, noteremo che i primi due regolamenti prescrivevano due chiami anche per lo scrutinio segreto mentre ora se ne fa una sola, lasciando poi le urne aperte intanto che si prosegue nella trattazione dell'ordine del giorno.

369. — Essendosi il 27 giugno 1891 mosso rimprovero alla presidenza di avere chiuso troppo affrettatamente una votazione a scrutinio segreto, il presidente dichiarò che le urne si lasciano aperte soltanto finchè si sia raggiunto il numero legale. Quando questo numero non si raggiunga, la votazione è dichiarata nulla e deve rinnovarsi.

Per quanto concerne la pubblicazione dei nomi degli assenti, ci riferiamo a quello che abbiamo notato al n. 367.

370. — Quando si tenga nota dei votanti e il loro numero non corrisponda con quello delle palline possono verificarsi due casi: che il numero delle palline sia inferiore a quello dei votanti oppure sia superiore.

La prima ipotesi non presenta nessuna difficoltà, lasciando presumere che alcuni deputati si siano astenuti senza farne la relativa dichiarazione. Nella seconda ipotesi conviene far luogo alla così detta prova di resistenza, vale a dire, dedurre i voti in più per vedere se la maggioranza rimanga immutata, nel caso contrario è necessario rinnovare la votazione.

Infatti il 30 maggio 1901 un disegno di legge aveva riportato quattro voti più dei votanti, ma non ne fu tenuto alcun conto la maggioranza rimanendo inalterata.

371. — Il risultato della votazione, vale a dire l'approvazione o la reiezione della proposta, è semplice e chiaro se non vi sono astensioni. Ma

quando ve ne siano e numerose, risorge il quesito che abbiamo considerato al n. 366.

Una sola volta il numero delle astensioni fu tale da influire sul risultamento della votazione: il 3 giugno 1899. In una votazione relativa ad una elezione, sopra 240 presenti, vi erano stati 14 astenuti e poichè la proposta aveva riportato soltanto 119 voti, era evidente ch'essa si doveva considerare approvata se la maggioranza si ragguagliava sui votanti; non così se sui presenti, perchè in tal caso la maggioranza avrebbe dovuto essere di 121. La Camera fu unanime nel ritenere approvata la proposta; sebbene, incominciando dal 29 luglio 1848 fino a quel giorno, la maggioranza apparisse dai resoconti costantemente computata sui presenti senza dedurre gli astenuti.

372. — È sorta talvolta questione sulla ammissibilità di una dichiarazione che riveli quale voto sia stato dato. Simili dichiarazioni erano state ammesse liberamente nella Camera subalpina nelle tornate 11 e 12 marzo 1850.

Il dep. Torraca osservava in proposito, nella tornata 18 marzo 1892: « Il voto segreto, non conforme invero alla sincerità parlamentare, deve pur essere conciliato con un altro articolo del regolamento; ognuno di noi ha il diritto di dichiarare il suo voto; e se ognuno di noi ha questo diritto come si può censurare il deputato che fa palese il suo voto ? »

Art. 103.

Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richiada prima della proclamazione. Il presidente e i segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

373. Riferimento — 374. Risultamento della votazione —
375. Unanimità.

373. — Per i primi regolamenti la controprova era obbligatoria e nel dubbio si ricorreva alla votazione nominale. Oggi la riprova non si fa sempre. L'articolo dice soltanto quando è richiesta; ma il più delle volte vi si procede d'ufficio.

Per quanto concerne la divisione, rimandiamo a quello che ne fu detto ai nn. 339 e 354.

374. — I segretarii contano tanto i deputati che si alzano come quelli che rimangono seduti e comunicano le cifre al presidente il quale annuncia soltanto se la proposta è approvata o respinta.

Nel 30 novembre 1848, dopo lunga discussione, si decise che il numero dei voti non debba essere comunicato alla Camera, trattandosi di una operazione affidata alla presidenza.

Siccome però l'operazione non è segreta così non è vietato che in casi eccezionali si possa ri-

chiedere la comunicazione del numero dei voti. Tale comunicazione venne infatti concessa il 4 agosto 1862 in seguito a richiesta del dep. Colombani.

375. — Il risultamento numerico non dev'essere di regola enunciato nemmeno quando corrisponda all'unanimità per non provocare dichiarazioni che attentino alla solennità della proclamazione. Infatti nel 3 giugno 1878, nel 12 maggio 1888 e nel 20 dicembre 1893 veniva impugnato l'annuncio del presidente, che una deliberazione era stata presa all'unanimità.

Art. 104.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

376. Inizio della votazione — 377. Atti singoli — 378. Eccezione — 379. Rinnovamento della votazione.

376. — Per l'applicazione di questa disposizione giova tener conto che la discussione cessa non già quando si sia in procinto di votare, ma quando la votazione sia già cominciata; e così per la votazione per alzata e seduta e per quella di divisione quando il presidente abbia non solo enunciato l'oggetto della votazione, ma invitato i deputati ad alzarsi o a collocarsi in una parte della sala, e per le altre quando un segretario abbia cominciato la chiama.

377. — La disposizione poi va intesa nel senso che non possa farsi luogo a discussione; ma non esclude qualche atto singolo come ad esempio (11 maggio 1891) la presentazione di relazioni tra una chiama e l'altra in una votazione nominale.

378. — All'art. 104 la pratica ha introdotto una eccezione, quella cioè, che durante una votazione a scrutinio segreto (per la quale le urne rimangono aperte, come si è visto al n. 368 fino a che siasi raggiunto il numero legale) si continui liberamente la trattazione dell'ordine del giorno.

379. — L'applicazione di quest'articolo presenta non lieve difficoltà quando la votazione sia riuscita nulla per mancanza del numero legale.

Come dicemmo al n. 154, al riprendersi del lavoro parlamentare, sia nella medesima, sia nella successiva tornata, la votazione dev'essere rinnovata.

Siccome per altro l'oggetto della votazione dev'essere indicato, ai termini degli articoli 100, 101 e 102, ne segue che la seduta è ripresa nello stadio indicato dall'art. 88 e cioè dopo la chiusura della discussione generale, com'ebbe a sostenere il deputato Lazzaro nella tornata 9 luglio 1894. Sono quindi ancora possibili sia dichiarazioni del Governo (9 luglio 1900) che di deputati e queste tanto sul voto (2 dicembre 1896 e 20 febbraio 1900) che

per ritirare la domanda di votazione (14 giugno 1891, 8 giugno 1897 e 9 marzo 1899) o la stessa proposta sulla quale erasi fatta la votazione (5-6 luglio 1896).

Art. 105.

Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si sieno presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

380. Cenno storico.

380. — Fino dal 6 giugno 1871 il dep. Ercole sostenne che un disegno di legge di un solo articolo che non avesse dato luogo ad emendamenti non poteva essere votato che a scrutinio segreto, ai termini dell'art. 63 dello Statuto, giacchè la votazione aveva luogo soltanto sul complesso di una legge.

Ne presentò proposta formale alla commissione che riferì sul regolamento nel 1877 (Doc. IV) la quale formulò il relativo articolo che, riproposto poi dalla commissione permanente, fu dalla Camera approvato il 28 febbraio 1888.

Questa disposizione mira ad evitare non solo una superfluità, ma una contraddizione tra i due voti.

Art. 106.

Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

Per circostanze eccezionali il presidente potrà rinviare la votazione segreta alla successiva tornata, ed anche far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge, ma non oltre il numero di tre.

Quando però si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

381. Cenno storico — 382. Deroche: al primo capoverso — 383, al secondo — 384. Annullamento.

381. — La commissione permanente per il regolamento, nella sua relazione 17 dicembre 1877 (Doc. III) sulle norme relative alle votazioni a scrutinio segreto, diceva: « Le disposizioni che vi presentiamo hanno per iscopo di assicurare la regolarità e la sincerità di quelle votazioni a scrutinio segreto sul complesso di ciascun disegno di legge, che sono prescritte dall'art. 63 dello Statuto. L'attuale regolamento della Camera non contiene alcuna dis-

posizione in proposito. Quelle che vi presentiamo, da una parte altro non fanno che codificare le migliori consuetudini ora vigenti, dall'altra chiudono l'adito a quegli inconvenienti che potevano verificarsi nel silenzio del regolamento. »

L'esperienza per altro ha dimostrato che gl'inconvenienti permangono.

382. — Non ostante la disposizione che divieta un ritardo maggiore delle ventiquattr'ore nella votazione segreta d'un disegno di legge approvato per alzata e seduta, soltanto nella pomeridiana del 27 maggio 1891 venne votato un disegno di legge che era stato approvato nell'antimeridiana del 25; nel 7 maggio 1894 furono votati due disegni di legge ch'erano stati approvati il 4 dello stesso mese; nel 14 maggio 1901 venne votato il bilancio consuntivo approvato tre giorni innanzi e il 23 dello stesso mese vennero votati tre disegni di legge ch'erano stati approvati nella tornata del 18.

383. — Del pari non pure sei (24 dicembre 1898, 8 marzo 1899, 26 giugno 1901) ma sette (29 aprile 1896, 14 e 15 luglio 1897, 24 giugno 1898), otto (18 dicembre 1900) e perfino nove (30 aprile e 13 maggio 1896) disegni di legge furono votati contemporaneamente.

Questo cumulo di votazioni diventa una necessità specialmente negli ultimi giorni del lavoro parlamentare quando ci sono molti disegni di legge da votare. Nel 18 dicembre 1900 ce n'erano niente meno che trentadue.

384. — Finora non ebbe occasione d'essere applicato l'ultimo capoverso dell'articolo; furono bensì annullate votazioni di disegni di legge (16 e 30 maggio 1901) seguite contemporaneamente ad altre che venivano considerate valide; ma soltanto perchè i voti non raggiungevano il numero legale.

Art. 107.

Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendessero astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

L'Ufficio di presidenza terrà nota delle astensioni.

385. Osservazione di forma.

385. — Per il noto principio: *inclusio unius, exclusio alterius*, questo articolo sembra escludere che si debba tener conto delle astensioni nelle votazioni di un solo disegno di legge mentre il successivo le prescrive espressamente.

Art. 108.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di presidenza dovrà sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

386. Osservazione di forma.

386. — Al pari di quella del precedente e per la medesima ragione si manifesta impropria la locuzione del presente articolo, giacchè sembra escludere che si debba tener conto degli astenuti nelle votazioni nominali; mentre, come vedemmo all'articolo 102, è necessario tenerne conto anche in quelle per la determinazione del numero legale.

Art. 109.

Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal presidente con questa formula:
la Camera approva o la Camera respinge.

387. Riferimento.

387. — Ai numeri 21, 365, 366 e 371 abbiamo già esposto le considerazioni relative alle difficoltà che si possono incontrare per la proclamazione.

CAPO XV.

Delle petizioni.

Art. 110.

La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di man-

dare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2° Che sia legalizzata dal sindaco del Comune dove il postulante dimora;

3° Che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

388. Cenno storico.

388. — Essendo nei primi giorni venute innanzi alla Camera subalpina petizioni apocrife ed anche irriverenti, nel 2 marzo 1850 il dep. Valerio invitò la commissione, che era già stata eletta per la revisione del regolamento, a proporre disposizioni che valessero ad accertare la persona del petente, e la commissione propose il presente articolo che la Camera approvò il 21 aprile successivo dopo due giorni di animatissima discussione.

Articolo che rimase immutato sebbene la commissione per la riforma del regolamento nel 1877 (Doc. IV) proponesse di sopprimere il primo numero « potendosi verificare il fatto di fedi di nascita inesatte o corrispondenti solo nelle apparenze del nome e del cognome al postulante. »

Art. 111.

Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

La Giunta delle petizioni riferirà sulle altre ogni quindici giorni.

Le relazioni della Giunta delle petizioni saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

389. Cenno storico — 390. Altre Commissioni — 391. Petizioni relative a disegni di legge — 392. Urgenza — 393. Legislatura o Sessione precedente — 394. Tribuna — 395. Invio al Ministero — 396. Consenso del Ministro — 397. Risoluzione.

389. — Le petizioni raggiungendo un numero sproporzionato al tempo che la Camera può ad esse dedicare, si andò di buon'ora alla ricerca dei mezzi atti ad assicurarne il più sollecito esame.

A questo intento si mirava con doppio ordine di rimedii; i primi diretti a semplificare il lavoro dell'assemblea, gli altri ad assicurare la discussione delle petizioni per parte dell'assemblea stessa.

A semplificare il lavoro della Camera si poteva pervenire sia sottraendole la discussione delle petizioni, sia limitando il numero di quelle da discutere.

Il primo mezzo fu concretato nella seguente proposta di legge svolta il 12 dicembre 1882 dal dep. Oliva la quale, esorbitando dallo scopo, non giunse nemmeno alla relazione:

« Art. 1. Le petizioni si trasmettono dal presidente della Camera alla Giunta la quale potrà deliberare in un numero non minore di ... La Giunta determina e fa pubblicare nell'albo esposto nell'atrio della Camera il giorno, l'ora ed il luogo in cui discuterà le petizioni.

« Art. 2. La Giunta ammette alla sua presenza i sottoscrittori delle petizioni i quali potranno farsi rappresentare, produrre documenti e testimoni e domandare inchieste. La Giunta potrà d'ufficio richiamare documenti, chiamare testi, procedere ad inchieste.

« Art. 3. Le sedute della Giunta sono pubbliche; le sue conclusioni saranno presentate in relazione motivata al presidente della Camera per le deliberazioni a senso dell'art. 57 dello Statuto. »

Il medesimo intento aveva avuto il dep. De-Boni nel presentare, il 1° marzo 1863, la proposta che segue e che non fu discussa essendo stato approvato in blocco il nuovo regolamento del quale costituiva un emendamento:

« La commissione delle petizioni comunicherà stampate le sue conclusioni alla Camera ogni quindici giorni; quelle conclusioni contro le quali non si iscriverà verun deputato o ministro si riterranno approvate. Il Ministero renderà conto alla Camera delle petizioni a lui inviate. »

Di poco dissimile era la proposta messa innanzi dal dep. Salvatore Morelli il 5 febbraio 1873 e riprodotta il 26 maggio 1879 in questi termini: « Che la presidenza proclamì in seduta pubblica le conclusioni sulle petizioni a misura che le vengono trasmesse dalla Giunta e la Camera si riservi di discutere soltanto quelle per le quali qualche deputato ne faccia richiesta, entro quindici giorni dalla proclamazione. »

Ma anche questa non giunse ad essere tradotta in articolo di regolamento.

Il tentativo di prestabilire le conclusioni sulle varie categorie venne fatto dalla commissione del regolamento del 1850 (21 aprile), ma non incontrò interamente il favore della Camera.

Esso però fu in parte accolto negli articoli 71 e 72 del regolamento così concepiti:

« Art. 71. La commissione delle petizioni indicherà alla Camera il numero e il nome degli autori delle petizioni che non adempiendo ad alcuna delle formalità prescritte non possono essere riferite.

« Art. 72. La commissione delle petizioni farà constare in separati elenchi di quelle che difettano di opportunità o che riguardano provvedimenti estranei al Parlamento. »

Ma queste disposizioni vennero soppresse nel regolamento del 1868, senza che ne sia apparsa la ragione.

Il concetto cui esse erano ispirate venne ripreso dalla commissione permanente del regola-

mento nel 1893 (Doc. XII-A) nell'occasione in cui ebbe a riferire sopra due proposte presentate il 7 febbraio 1893 dai deputati Cuccia e Vischi e concretato nei seguenti articoli:

« Art. 1. Le petizioni trasmesse alla commissione delle petizioni sono da questa classificate in tre elenchi:

« La commissione comprende nel primo le petizioni che, a suo giudizio, non devono essere prese in considerazione e rispetto alle quali propone di passare all'ordine del giorno; nel secondo quelle che propone vengano depositate negli archivii per gli opportuni riguardi; nel terzo le altre che propone siano mandate al ministro competente o comunque abbiano a formare oggetto d'una speciale risoluzione della Camera.

« Art. 2. Nei due primi elenchi la commissione si limita ad indicare per ciascuna petizione il numero progressivo, la data della presentazione, il nome o i nomi dei postulanti e il loro domicilio, l'oggetto della petizione e, con ristrettissimi cenni, i motivi della proposta che presenta rispetto ad essa alla Camera.

« Art. 6. Al principio della tornata, di cui all'articolo precedente (5) il presidente prende semplicemente e complessivamente atto delle proposte della commissione contenute nei due primi elenchi.

« Però nel caso in cui cinque deputati, almeno, ne facciano richiesta, si possono discutere nella Camera anche petizioni comprese nei primi due

elenchi. Tale richiesta si fa per iscritto e si presenta al presidente al principio della tornata destinata alle petizioni.

« Art. 7. Di regola generale la discussione si apre solamente sopra ciascuna delle petizioni contenute nel terzo elenco. »

Queste proposte non giunsero innanzi alla Camera e non vennero riprodotte dalla stessa commissione permanente che in una successiva relazione (1900 Doc. XV-A) le considerò materia di regolamento per la Giunta.

Dicemmo in principio che il secondo ordine dei rimedii escogitati per guarentire il diritto di petizione era quello di far sì che la Camera dedicasse alle petizioni il tempo necessario.

Per questo il primo regolamento all'art. 67 stabiliva che una tornata ogni settimana fosse assegnata alle petizioni; ma questa disposizione non fu mantenuta nei successivi regolamenti, ciò che indusse, nel 7 febbraio 1893, il dep. Vischi a proporre il ripristinamento.

La commissione per il regolamento fece buon viso alla proposta, che sottopose alla Camera (Documento XII-A) in questi termini:

« Nel primo lunedì di ciascun mese, durante la sessione parlamentare è destinata una tornata antimeridiana alla discussione della relazione della commissione delle petizioni ed ove in quella tornata tale discussione non possa aver termine si proseguirà in altre prossime tornate antimeridiane.

« Ove la Camera non si trovi riunita nel primo lunedì di ciascun mese, la tornata di cui sopra ha luogo nel primo lunedì in cui ciascun mese la Camera si trovi riunita. »

La sostanza di questa proposta, travolta dalle vicende parlamentari, fu poi ripresa il 24 novembre 1900 dai deputati Rampoldi, Caldesi e Garavetti i quali proposero: « la prima ora di ogni seduta di lunedì venga destinata a riferire sulle petizioni e sui decreti registrati con riserva quando ve ne sono; in caso contrario sia lasciata alle interrogazioni. »

Questa proposta, secondata dalla commissione (Doc. XV-A), fu approvata dalla Camera il 25 gennaio 1901 nei termini nei quali, per quanto concerne il diritto di petizione, trovasi tuttora nei due ultimi capoversi del presente articolo.

L'ultimo di essi contiene per altro una lieve antinomia; giacchè alle parole: su ogni altra materia, si sarebbero dovuto sostituire queste altre: sulle interpellanze, in omaggio all'art. 121.

390. — Quando una petizione si riferisca ad un disegno di legge presentato posteriormente alla petizione, la commissione permanente per le petizioni deve mandarla alla presidenza affinchè la rimetta d'ufficio alla commissione incaricata di esaminare il disegno di legge (16 marzo 1877, 21 maggio 1878).

391. — Ordinariamente il relatore di un disegno di legge riferisce sulle petizioni ad esso relative

alla fine della discussione, ma su di esse non si prende nessuna speciale conclusione; giacchè tale conclusione si trova nelle disposizioni del disegno di legge medesimo (5 aprile 1868). Soltanto in casi eccezionali si deliberò distintamente intorno ad esse (25 e 26 giugno 1882).

392. — La commissione permanente riferisce sulle petizioni secondo l'ordine della loro presentazione, come stabiliva l'art. 67 del regolamento del 1848. Lo stesso regolamento faceva eccezione per quelle petizioni che fossero state dichiarate urgenti: ma contro questa preferenza insorsero il 22 aprile 1850 ed il 22 novembre 1881 i deputati Lanza e Filopanti osservando che la dichiarazione d'urgenza non dipende il più delle volte da ragioni intrinseche ma dalle relazioni che il petente abbia nella Camera.

Quando la Camera considerò l'urgenza seriamente e non come una compiacente formalità, o prescrisse alla commissione il termine per la relazione (7 maggio 1867) o discusse la petizione immediatamente (16 dicembre 1868).

393. — Trattandosi dell'esercizio di una funzione ispettiva, essa, al pari dell'esame dei decreti registrati con riserva (n. 74) non va soggetta alle vicende delle legislature e delle sessioni.

La Camera infatti respinse il 18 agosto 1849 la proposta del dep. Valerio, di restituire le petizioni

presentate nella legislatura precedente e non tradusse in disposizione regolamentare l'analogha proposta ch'era stata presentata dal dep. Cuccia il 7 febbraio 1893 per quanto la commissione per il regolamento, ispirata più dal desiderio di agevolare il lavoro parlamentare che da considerazioni d'ordine costituzionale (Doc. XII-A), l'avesse formulata in questi termini: « Le petizioni sulle quali la Camera non prese nessuna risoluzione in una sessione parlamentare non sono oggetto di relazione o di discussione nella sessione seguente, salvochè vengano ripresentate. »

394. — Come uno strascico dell'art. 20 del regolamento del 1848, che prescriveva doversi di regola parlare dalla tribuna, le relazioni sulle petizioni si fanno oralmente dalla tribuna e nel 4 dicembre 1876 la Camera richiamò all'osservanza della consuetudine un relatore che intendeva scostarsene.

395. — L'art. 57 dello Statuto prescrive quali conclusioni si possano formulare sopra una petizione che si deliberi di prendere in considerazione; chè sulle altre si vota l'ordine del giorno puro e semplice. Esse sono: *a)* mandarsi al ministro competente; *b)* depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

L'invio al ministero, come venne determinato nelle tornate 23 agosto 1849 e 22 aprile 1850, non

può farsi che ove concorrano queste tre condizioni: 1° che siavi denegazione di giustizia; 2° che non vi sia alcun'altra via di riparazione; 3° che non vi siano giurisdizioni speciali.

Esso poi non dev'essere motivato; e nella tornata 4 febbraio 1899 la Camera, pur approvando all'unanimità l'invio al ministero di petizioni chiedenti l'amnistia per i fatti del 1898, respingeva perfino questa motivazione: « udite le dichiarazioni della Giunta delle petizioni », come nel 1° agosto 1862 aveva voluto sopprimere le parole: « perchè provveda in linea d'equità. »

396. — Affinchè la trasmissione al ministero non riesca inefficace, è consuetudine interpellare su di essa il ministro competente e però in sua mancanza si sospende di deliberare (12 dicembre 1881, 11 febbraio 1883, 27 febbraio e 12 marzo 1884) come si sospende la relazione sulle petizioni durante una crisi ministeriale (30 novembre e 11 dicembre 1869).

397. — Sebbene nella tornata 12 gennaio 1850 il ministro della pubblica istruzione ritenesse poco conforme ai principii costituzionali il partecipare alla Camera le risoluzioni prese dal ministero sulle petizioni a lui trasmesse, il principio contrario fu affermato nella tornata 20 maggio 1901, come risulta dalle seguenti dichiarazioni del presidente la Giunta delle petizioni: « la Giunta delle petizioni

ha approvato un ordine del giorno col quale si esprimeva il voto che fossero invitati i ministri a dare conto alla Camera delle deliberazioni prese sulle petizioni da essa inviate. Quest'ordine del giorno, trasmesso al presidente Villa, fu da questi comunicato al presidente dei ministri onorevole Zanardelli; il quale, con lettera del 18 corrente, ha cortesemente risposto informando che i desideri della Giunta delle petizioni sarebbero stati soddisfatti da parte sua, per quanto riguarda il ministero che regge provvisoriamente, e da parte di tutti gli altri ministri. »

CAPO XVI.

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Interrogazioni.

398. Cenno storico.

398. — Nella Camera subalpina le interrogazioni si presentavano e si svolgevano senza alcun preannuncio; ciò che naturalmente intralciava il lavoro dell'assemblea; di maniera che nel regolamento del 1868 l'esercizio di questa funzione parlamentare venne regolato col seguente:

« Art. 69. Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annunzio preventivo e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro, non vi potrà essere discussione. »

Ma poichè la esposizione delle domande e la replica, che fu sempre ammessa, venivano fatte con grande prolissità, i ministri si schermivano dal rispondere. Di qui la proposta svolta dal dep. Mussi il 28 gennaio 1869 per la quale si avrebbe dovuto rispondere entro tre giorni ad ogni interrogazione. Tale proposta non essendo entrata a far parte del regolamento, permase una specie di ostilità tra i deputati ed il ministero a proposito delle interrogazioni.

Per farla cessare, la commissione permanente decise, avanti ogni altra cosa, di regolare questa funzione facendo approvare dalla Camera (18 maggio 1887) le disposizioni seguenti:

« Art. 104. Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione o interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

« Art. 105. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorranco, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

« Il ministro a cui l'interrogazione è rivolta dichiara se egli intenda rispondere e quando, eccettochè creda di dover rispondere subito.

« L'interrogazione è posta all'ordine del giorno per il giorno indicato dal ministro, quando l'inter-

rogante vi acconsenta; o per quello che avrà fissato la Camera, se l'interrogante si appelli ad essa dalla proposta del ministro.

« Le risposte del ministro non danno luogo nè a dichiarazioni per parte del deputato, nè a discussione. »

Per più ragioni anche queste disposizioni furono ritenute inadeguate; onde, a proposta della stessa commissione, esse furono nella tornata 18 dicembre 1890 sostituite da quelle in vigore.

Avendo per altro le interrogazioni assunto tale incremento da non consentire che venissero esaurite nello spazio di tempo ad esse assegnato dal regolamento, il dep. Pantano nel 25 marzo 1901 propose di aggiungere al regolamento:

« Quando le interrogazioni all'ordine del giorno sorpassano il numero di cinquanta, la Camera, su proposta della presidenza o di venti deputati, può fissare una tornata speciale per il loro svolgimento. »

E nel 17 maggio dello stesso anno il deputato Lemmi presentò alcune modificazioni al regolamento dirette ad autorizzare i ministri a rispondere per iscritto alle interrogazioni ad essi rivolte ed il presidente a comunicarle alla Camera.

Su queste proposte per altro la Camera non fu ancora chiamata a pronunciarsi.